

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI  
SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. OMISSIS RGAC avente ad oggetto azione revocatoria e vertente tra

BANCA

**ATTORE**

E

DEBITORE PRINCIPALE, MOGLIE E DONATARI

**CONVENUTI**

**CONCLUSIONI**

Come in atti

**FATTO E DIRITTO**

1.1. BANCA ha proposto azione revocatoria ex art. 2901 c.c., chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto dell'1 agosto 2011 a rogito del Notaio OMISSIS, posto in essere da DEBITORE unitamente al CONIUGE, in regime di comunione legale, con cui sono state congiuntamente effettuate tre donazioni immobiliari, due delle quali in favore delle figlie e una in favore di DONATARI.

Ha dedotto: a) l'avvenuta trascrizione dell'atto presso la Conservatoria del RR.II. di OMISSIS il 9 agosto 2011, rispettivamente ai nn. OMISSIS, nonché presso la Conservatoria dei RR.II di OMISSIS il 10 agosto 2011 ai nn. OMISSIS; b) di essere creditore di DEBITORE della somma di euro 125.818,90, di cui euro 34.345,56 alla data del 18 gennaio 2013, oltre interessi di mora dal 19 gennaio 2013 al soddisfo, per saldo passivo sul conto corrente n. OMISSIS del 14 giugno 2005 aperto dalla SOCIETÀ con BANCA, in relazione al quale il DEBITORE si è costituito fideiussore, ed euro 91.473,34, oltre interessi di mora, per rate scadute dal 31 novembre 2010 (rectius verosimilmente 30 novembre 2010) al 30 giugno 2012 del finanziamento n. OMISSIS, concesso sempre da BANCA alla citata società e in relazione al quale il DEBITORE si è costituito fideiussore; c) la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie mediante la donazione medesima; d) la maggiore difficoltà nella realizzazione del credito a seguito della donazione.

1.2. Si sono costituiti i convenuti, eccependo la prescrizione e deducendo: a) l'insussistenza del credito, in quanto in relazione allo stesso pende il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1706/2014 del Tribunale di Cosenza, in cui è contestata l'esistenza del credito; b) la circostanza per cui il credito ex adverso dedotto sarebbe di gran lunga inferiore, in quanto il DEBITORE non è l'unico fideiussore della sopra citata società; c) l'insussistenza dell'elemento soggettivo; d) l'insussistenza dell'elemento oggettivo in ragione delle ampie disponibilità patrimoniali e reddituali dei coniugi.

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola, n. 579 dell'8 luglio 2020*

1.3. Con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. i convenuti hanno dedotto l'avvenuta stipula di una transazione avente ad oggetto il pagamento di euro 60.000,00 in ragione della quale il credito di parte attrice sarebbe oggi ridotto ad euro 65.818,90, ulteriormente ridotto, in quanto il DEBITORE non è l'unico fideiussore della sopra richiamata società.

2. Nel merito si osserva quanto segue.

2.1. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione, in quanto l'atto di donazione è stato posto in essere l'1 agosto 2011 e trascritto il 9-10 agosto 2011, mentre la citazione dinanzi al Tribunale di Cosenza, poi dichiaratosi incompetente in favore del Tribunale di Castrovillari, è stata portata alla notifica il 29 luglio 2011.

Al riguardo, merita ricordare che *“la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo”* (Cass. civ., Sez. III, 24 marzo 2016, n. 5889), e che *“la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”* (Cass. civ., Sez. U, 9 dicembre 2015 n. 24822).

Pertanto, il termine quinquennale previsto dall'art. 2903 c.c. non risulta decorso.

2.2. Ciò chiarito, si osserva che, come noto, l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che mira a tutelare il creditore contro gli eventuali atti dispositivi posti in essere dal debitore allo scopo di dismettere il proprio patrimonio.

Presupposto per il promovimento dell'azione è, quindi, anzitutto, l'esistenza di un credito a tutela del quale agire.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità *“ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”* (Cass. civ. 9 febbraio 2012, n. 1893).

Pertanto, ai fini del presente giudizio è del tutto indifferente che il citato decreto ingiuntivo sia o meno divenuto definitivo, ovvero che il relativo giudizio di opposizione sia ancora pendente o meno.

Con riferimento all'ammontare del credito, poi, è appena il caso di precisare che l'esistenza di ulteriori fideiussori della società debitrice non riduce affatto il debito del DEBITORE, come affermato dai convenuti nei propri scritti difensivi, in quanto ogni singolo fideiussore è obbligato in solido con gli altri, ragion per cui il creditore può pretendere da ciascuno l'intero, essendo, poi, la ripartizione tra i medesimi una questione attinente ai meri rapporti interni.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola, n. 579 dell'8 luglio 2020

Di conseguenza, ai fini del presente giudizio, ogni fideiussore e, nello specifico, il DEBITORE deve ritenersi obbligato per l'intera somma richiesta dalla banca.

2.2. Inoltre, come risulta dalla documentazione in atti, il conto corrente, il finanziamento e la fideiussione rilasciata dal DEBITORE risalgono ad epoca antecedente alla donazione contestata.

Per di più, anche prescindendo dal saldo del conto corrente al momento dell'atto di donazione, certamente era esistente il debito relativo al finanziamento in ordine al quale dovevano essere restituite diverse rate.

Per tale ragione, ai fini del presente giudizio, il presupposto dell'esistenza del credito deve ritenersi sussistente e precedente alla donazione dell'1 agosto 2011.

2.3. Sussistente può dirsi anche l'elemento oggettivo, costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore.

Infatti, poiché l'art. 2901 c.c. non richiede un *eventus damni* concreto ed effettivo ai fini dell'esperimento dell'azione, il presupposto in questione può dirsi realizzato in presenza di qualsiasi atto che renda più difficile o anche solo più onerosa la realizzazione dell'altrui diritto di credito (Cass. civ. 22 aprile 2003, n. 6422; Cass. civ. 18 febbraio 2000, n. 1804).

Nel caso di specie, tenuto conto che la citata donazione ha ad oggetto una serie di beni immobili, è evidente che le ragioni creditorie vantate da BANCA risultano di più difficile soddisfazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 8 febbraio 1996, n. 997).

Peraltro, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto (Cass. civ. 18 marzo 2005, n. 5972; Cass. civ. 6 agosto 2004, n. 15257; Cass. civ. 24 luglio 2003, n. 11471).

Onere che non è stato assolto, nel caso di specie, dai convenuti.

Al riguardo, innanzitutto devono ritenersi irrilevanti le dichiarazioni reddituali della CONIUGE, così come la consistenza del patrimonio della stessa, la quale non è debitrice di BANCA. Parimenti irrilevante è la documentazione reddituale del DEBITORE, relativa all'anno 2016, atteso che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell' "eventus damni ", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione" (Cass. civ., Sez. VI - 3, 6 febbraio 2019, n. 3538). In virtù di detto principio, è irrilevante anche la transazione intervenuta tra il DEBITORE e la parte creditrice in epoca successiva alla data di stipula dell'atto di donazione.

Quanto al terreno di proprietà del DEBITORE medesimo, asseritamente di valore pari ad euro 145.188,00, tenuto conto: a) dell'ammontare del credito come dedotto da parte attrice (sarebbe stato onere dei convenuti sulla base dei principi giurisprudenziali sopra indicati

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

REVOCATORIA: l'azione può essere esperita anche a tutela di un credito "eventuale"

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola, n. 579 dell'8 luglio 2020*

provare che alla data dell'atto il debito era significativamente inferiore, ad esempio dimostrando che il conto corrente non era scoperto, ma alcuna prova è stata fornita al riguardo); b) del valore del bene; c) del fatto che, nell'ambito di una eventuale procedura esecutiva, è notorio che i cespiti non vengono venduti al loro valore reale; d) delle ulteriori spese di procedura che graverebbero sul ricavato della vendita; si rileva come lo stesso terreno non possa essere considerato una disponibilità così ampia in capo al debitore da far ritenere che la soddisfazione del credito non risulti in alcun modo più incerta o difficoltosa a seguito della donazione per cui è causa.

2.4. Passando, poi, all'esame dell'elemento soggettivo dell'actio pauliana, cui l'art. 2901 c.c. subordina la dichiarazione di inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli, merita rilevare che, trattandosi di atto a titolo gratuito, è sufficiente l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al debitore disponente.

Inoltre, poiché tale atto risulta precedente all'insorgere del credito, non occorre la dimostrazione della dolosa preordinazione dello stesso alla dismissione del patrimonio in vista della nascita del rapporto obbligatorio (art. 2901, comma 1, n. 1, c.c.), ma soltanto la prova della consapevolezza del debitore della lesione apportata con l'atto di disposizione al diritto altrui.

Trattandosi di elementi di carattere psicologico, la prova di tali presupposti, in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (Cass. 5 marzo 2009, n. 5359), senza che, peraltro, occorra la dimostrazione di un animus nocendi in capo al debitore, purché gli elementi presuntivi disponibili siano tali da far ritenere la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. Nel caso di specie, un simile quadro presuntivo può dirsi sussistente.

Depone in tal senso la piena consapevolezza dell'ingente debito con la banca attrice in capo al DEBITORE, nonché la consistente rilevanza economica dei beni di cui lo stesso si è spogliato. A ciò aggiungasi che l'atto di donazione de quo è a beneficio dei figli, circostanza che contribuisce a rafforzare l'idea che il medesimo abbia inteso, con detta donazione, pregiudicare le ragioni creditorie di BANCA.

Per tali ragioni, accertata la sussistenza di tutti i presupposti, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, dell'atto di donazione sopra indicato.

3. Le spese di lite sostenute da parte attrice vengono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e, tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni trattate, liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 6.500,00 (di cui 2.000,00 per la fase di studio, 1.500,00 per la fase introduttiva e 3.000,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) Dichiarare inefficace nei confronti di parte attrice l'atto dell'1 agosto 2011 a rogito del Notaio OMISSIS, posto in essere da DEBITORE unitamente al CONIUGE, contenente donazioni in favore di FIGLIE e DONATARI, trascritto presso la Conservatoria del RR.II. di OMISSIS;
- 2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Così deciso in Castrovillari, 8 luglio 2020

IL GIUDICE  
Dott. Gaetano Laviola

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS